legislatura XXI — 1^{a} sessione — discussioni — 1^{a} tornata del $ilde{i}$ luglio 1900

pletare la denominazione delle vie e piazze e la numerazione progressiva delle case, secondo i criteri che saranno stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 8.

- « Questo lavoro preliminare dovrà essere compiuto due mesi prima della data del censimento.
- « I sindaci faranno recapitare, per mezzo di appositi commessi, le schede al domicilio degli abitanti nei tre giorni antecedenti a quello del censimento: cureranno che le schede siano debitamente riempite, facendo verificare l'esattezza delle dichiarazioni ottenute; le faranno raccogliere nei tre giorni susseguenti a quello del censimento; infine faranno eseguire lo spoglio delle notizie che saranno indicate nel regolamento suddetto.
- « Per decreto ministeriale i termini assegnati nel comma precedente per la distribuzione e per la raccolta delle schede potranno essere, per ragioni speciali, accresciuti, ove risultassero insufficienti. »

Radice. Chiedo di parlare.

Lucifero, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Radice.

Radice. Volevo unicamente domandare all'onorevole ministro, se la domanda della religione cui appartenga il cittadino ammessa dalla Commissione sia anche accettata dal ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lucifero, relatore. Era solamente per notare che nella stampa dell'articolo è incorso un errore alla fine del primo capoverso; dove si dice: « di cui all'articolo 8 » deve invece dirsi: « di cui all'articolo 9 ». Ed è così che deve essere corretto.

Presidente. Dunque la fine del primo capoverso di questo articolo s'intenderà corretta in questo modo: « di cui all'articolo 9. » Infatti è l'articolo 9 che tratta del regolamento.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Carcano, ministro di agricoltura e commercio. Io sono lieto di poter dare al collega Radice una risposta non disforme dal desiderio suo.

Già accennai di aver consentito, in massima, nelle raccomandazioni fatte dalla Commissione, la quale si è pure occupata dell'argomento richiamato dall'onorevole Radice. Ora ho l'onore di aggiungere che nello studio in

corso del regolamento, da farsi, per la esecuzione del censimento della popolazione e del relativo questionario, è pur compresa una domanda che si riferisce alla confessione religiosa.

Radice. La ringrazio.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, l'articolo terzo con la correzione sopra detta s'intenderà approvato.

 $(\grave{E}\ approvato).$

Art. 4.

«I capi di famiglia, i capi dei corpi e i proprietari o direttori di istituti, convitti, alberghi, locande ecc., che riuniscono in comune convivenza più persone, come pure gli individui che vivono soli, dovranno iscrivere, o far iscrivere dai commessi comunali a ciò destinati, nelle schede distribuite a domicilio per il censimento, le notizie richieste, tanto per sè, quanto per le persone conviventi con essi, e dovranno riconsegnare le schede così riempite ai commessi che si recheranno a ritirarle. »

(È approvato).

Art. 5.

- « Coloro che ricusassero di fornire le notizie domandate nelle schede, o che alterassero scientemente la verità, incorreranno in una ammenda non minore di lire cinque ed estensibile a 50.
- « Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono di azione pubblica, e si applicheranno ad esse i procedimenti indicati agli articoli 201, 202 e 203 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto 4 maggio 1898, n. 174. »

(È approvato).

Art. 6.

« Per ciascun Comune la popolazione residente, quale sarà accertata sommando i presenti con dimora abituale nel Comune in cui furono censiti, con gli assenti temporaneamente dal Comune stesso, sarà considerata come popolazione legale fino ad un altro censimento. »

(È approvato).